



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01252 DEL SEN. BERRINO
(res. n. 195 del 29 maggio 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, richiamata brevemente la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti i legali di un presunto boss della mafia turca, indagati per ricettazione - per aver ricevuto in pagamento denaro della cui provenienza illecita sarebbero stati consapevoli - e per i quali il pubblico ministero ha chiesto l'applicazione di misure interdittive poi non concesse dal giudice per le indagini preliminari, si chiede se il Ministro «*abbia disposto delle verifiche [...] in merito*».

In proposito è possibile riferire che dalla relazione trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano non sono emersi elementi dai quali poter evincere violazioni della normativa vigente imputabili al magistrato inquirente titolare dell'indagine.

Invero, in disparte la considerazione circa il carattere doveroso dell'iscrizione nel registro degli indagati del nome di una persona a carico della quale risultino indizi di reità, ogni valutazione in ordine alla rilevanza processuale degli elementi di prova raccolti ed alle conseguenti iniziative - procedurali e cautelari - da assumere afferiscono al merito dell'attività giurisdizionale, come noto non sindacabile sotto il profilo disciplinare in virtù della clausola di salvaguardia sancita dall'art. 2, co. 2, D.lgs. n. 109/2006.

Nondimeno, la vicenda giudiziaria richiamata dall'interrogante offre l'occasione per rimarcare il fermo impegno di questo Governo sul terreno dell'implementazione

dei diritti e delle garanzie della difesa; ciò, nella prospettiva di dare finalmente piena attuazione al principio della presunzione di non colpevolezza ed evitare così le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio “circuito giudiziario” parallelo a quello della giustizia penale ordinaria.

Dunque, pur non ravvisandosi nel caso specifico margini per iniziative e/o censure di carattere disciplinare, pare utile rimarcare che l’effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta per il Governo una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non vogliamo e non possiamo recedere.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)